

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2004, n. 28
«Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città».
(B.U. 29 ottobre 2004, n. 44, 1° suppl. ord.)

Art. 1. — Finalità, ambito e oggetto. — 1. Con la presente legge la Regione promuove il coordinamento e l'amministrazione dei tempi e degli orari delle città al fine di sostenere le pari opportunità fra uomini e donne e di favorire la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé delle persone che risiedono sul territorio regionale o lo utilizzano, anche temporaneamente.

2. La presente legge interviene nel rispetto delle disposizioni di cui ai capi I e VII della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e dell'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 2. — Ruolo dei comuni, delle province e della Regione. —

1. Le politiche di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari si articolano nei livelli regionale, provinciale e comunale.

2. La Regione, nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 4, integra le politiche temporali nei propri strumenti di pianificazione e programmazione generali e settoriali e promuove l'adozione da parte dei comuni dei piani territoriali degli orari.

3. La Regione promuove un tavolo di confronto composto dai rappresentanti della Regione, delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, dei comuni e delle province per favorire un'intesa in merito all'applicazione della legge 53/2000.

4. Le province, nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 4, integrano le politiche temporali nei propri strumenti di pianificazione e programmazione generali e settoriali e partecipano, attraverso i tavoli di concertazione e gli strumenti regionali di programmazione negoziata, all'attuazione e verifica dei piani territoriali degli orari.

5. I comuni, nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 4 e degli indirizzi regionali e provinciali di cui ai commi 2 e 4, definiscono e approvano i piani territoriali degli orari e provvedono agli atti gestionali necessari.

6. Le pubbliche amministrazioni con uffici centrali o periferici sul territorio regionale si conformano alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, in attuazione dell'articolo 26, comma 1, della legge 53/2000 e dell'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Art. 3. — Principi di cooperazione e di sussidiarietà. — 1. L'esercizio delle funzioni in materia di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari si attua nel rispetto del principio di coordinamento e cooperazione fra i livelli di cui all'articolo 2, comma 1, nonché del principio di sussidiarietà.

2. Gli strumenti regionali e provinciali di cui all'articolo 2, commi 2 e 4, forniscono gli indirizzi che, sulla base dei principi di sussidiarietà verticale, differenziazione e adeguatezza, sono

essenziali per assicurare l'esercizio unitario delle funzioni a livello regionale o provinciale.

3. Nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, ai fini della predisposizione dei piani territoriali degli orari e degli indirizzi di cui al comma 2, sono coinvolti i soggetti sociali e istituzionali, pubblici e privati, che abbiano un ruolo rilevante in materia, ivi compresi gli organismi che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne nei rispettivi territori di riferimento.

Art. 4. — Criteri generali di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari. — 1. I comuni realizzano il coordinamento e l'amministrazione degli orari dei servizi pubblici, di pubblico interesse o generale, ivi compresi gli uffici centrali e periferici delle amministrazioni pubbliche, gli esercizi commerciali e i pubblici esercizi, le attività di trasporto, socio-sanitarie, di formazione e istruzione, culturali, sportive, turistiche e di spettacolo.

2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni si attengono ai seguenti criteri generali:

a) la mobilità sostenibile di persone e merci finalizzata al miglioramento della viabilità e della qualità ambientale, anche attraverso l'utilizzo di forme di mobilità alternative all'uso dell'auto privata;

b) l'accessibilità e la fruibilità temporale dei servizi pubblici e privati, promuovendo il coordinamento tra orari e localizzazione dei servizi e favorendo la pluralità di offerta;

c) la riqualificazione degli spazi urbani per migliorare i circuiti di socialità e promuovere percorsi di mobilità attenti alle pratiche di vita quotidiana delle diverse fasce di età;

d) il coordinamento degli orari dei servizi sul territorio con il sistema degli orari di lavoro dentro le imprese e gli enti, la promozione di pari opportunità tra uomo e donna per favorire l'equilibrio tra le responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità all'interno della famiglia;

e) l'uso del tempo per fini di reciproca solidarietà e interesse, favorendo e promuovendo in particolare la costituzione di associazioni denominate «banche del tempo».

Art. 5. — Criteri per l'adozione dei piani territoriali degli orari.

1. Il piano territoriale degli orari è lo strumento di indirizzo strategico che, a livello comunale o sovracomunale, realizza il coordinamento e l'amministrazione dei tempi e degli orari.

2. Il piano territoriale degli orari indica le modalità di raccordo con gli strumenti generali e settoriali di programmazione e pianificazione del territorio di riferimento e si articola in politiche e progetti, anche sperimentali o gradualisti.

3. Il piano territoriale, per ciascuno dei progetti o degli interventi proposti, indica:

a) l'ambito territoriale di applicazione;

b) le esigenze e le criticità alle quali si intende dare risposta;

c) le misure previste per raggiungere gli obiettivi;

d) il partenariato attivato e i soggetti coinvolti;

e) gli adempimenti necessari per l'attuazione, il cronoprogramma delle attività ed il piano finanziario;

f) le modalità di gestione, controllo e monitoraggio sull'attuazione delle misure;

g) le azioni di informazione e comunicazione che verranno promosse per diffondere la conoscenza degli strumenti e dei servizi adottati.

4. I comuni inviano alla Regione e alla provincia il piano territoriale degli orari approvato.

Art. 6. — *Contributi per i piani territoriali degli orari.* — 1. La Giunta regionale concede ai comuni contributi per progetti finalizzati alla predisposizione e attuazione dei piani territoriali degli orari.

2. La Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi del documento di programmazione economico – finanziaria regionale (DPEFR), delibera annualmente il bando con le modalità di presentazione delle domande e le specifiche condizioni per la concessione dei contributi.

3. Nell'assegnazione dei contributi è data priorità a:

a) associazioni di comuni, con particolare riferimento alle iniziative congiunte di comuni con popolazione non superiore a trentamila abitanti;

b) comuni che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri enti locali per l'attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza;

c) interventi attuativi degli accordi di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 53/2000.

4. Ai fini dell'assegnazione dei contributi, sono considerati esclusivamente i progetti rientranti nelle seguenti tipologie:

a) progetti che, attraverso politiche temporali, contribuiscano alla riduzione delle emissioni di gas inquinanti nel settore dei trasporti;

b) progetti finalizzati all'armonizzazione degli orari dei servizi pubblici e privati con gli orari di lavoro, anche in attuazione dell'articolo 9 della legge 53/2000 e successivi provvedimenti attuativi;

c) progetti che favoriscono l'accessibilità delle informazioni e dei servizi della pubblica amministrazione, anche attraverso la semplificazione delle procedure e l'introduzione di servizi informatizzati e connessi in rete;

d) progetti attuativi di piani territoriali degli orari inseriti negli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale);

e) progetti finalizzati alla promozione e costituzione di associazioni denominate «banche del tempo», al fine di favorire un uso del tempo per fini di reciproca solidarietà e interesse;

f) progetti rientranti in specifiche aree d'azione indicate nei bandi annuali di accesso alle risorse e rispondenti agli indirizzi della programmazione regionale;

g) altri progetti, in ogni caso dotati dei requisiti di cui all'articolo 5, promossi dai soggetti di cui al comma 3.

5. Per l'analisi e la valutazione delle domande di contributo, è istituito, con decreto dirigenziale, apposito comitato interdirezionale. Fanno parte del comitato esperti ed esperte in materia di progettazione urbana, di analisi sociale, di comunicazione sociale, di gestione organizzativa e di pari opportunità tra donne e uomini; assiste alle sedute del comitato la Presidente della Commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna o sua delegata.

Art. 7. — *Attività di promozione, ricerca e formazione.* — 1. La Giunta regionale cura e promuove attività di informazione e comunicazione volte a favorire l'esercizio delle funzioni in materia di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari, nonché a diffondere la conoscenza delle buone prassi adottate.

2. La Giunta regionale promuove azioni di ricerca, volte a migliorare le conoscenze scientifiche e specialistiche in materia di politiche temporali, anche mediante accordi con il sistema universitario.

3. La Giunta regionale promuove corsi di formazione specialistica di qualificazione e riqualificazione rivolti agli operatori e al personale impegnati nella progettazione e attuazione dei piani territoriali degli orari.

Art. 8. — *Attività di monitoraggio e valutazione.* — 1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nel promuovere nuove forme di coordinamento ed amministrazione dei tempi e degli orari delle città.

2. A tal fine, ogni due anni, l'Assessore con delega in materia presenta al Presidente del Consiglio regionale una relazione che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) attraverso quali interventi le politiche temporali hanno trovato attuazione negli strumenti di pianificazione e programmazione della Regione e delle province;

b) come si suddividono, in base alla tipologia prevista all'articolo 6, i progetti presentati dai comuni e quali sono i progetti che hanno ottenuto il contributo regionale;

c) in che misura i comuni hanno adottato piani territoriali degli orari rispondenti ai criteri stabiliti all'articolo 4, comma 2, e qual è stata la partecipazione di altri soggetti, pubblici e privati, alla predisposizione dei piani;

d) in che misura le politiche temporali attuate dai comuni hanno migliorato l'accessibilità e la fruibilità dei servizi di interesse pubblico, la mobilità urbana e l'uso del tempo per fini di solidarietà sociale;

e) attraverso quali iniziative la Regione ha promosso le attività di informazione, ricerca, formazione specialistica e divulgazione delle buone prassi, previste all'articolo 7.

3. La relazione prevista al comma 2 e gli eventuali documenti consiliari che ne concludono l'esame sono resi pubblici, con le modalità stabilite dal Presidente del Consiglio regionale d'intesa con il Presidente della commissione consiliare competente.

Art. 9. — *Norma finanziaria.* — 1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 6, si provvede con le risorse statali trasferite, di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53 «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città», stanziata all'UPB 2.3.10.6.2.84 «Sviluppo dell'occupabilità e dell'imprenditorialità femminile e degli strumenti di conciliazione tra vita familiare e vita professionale». A partire dall'anno 2005 lo stanziamento di risorse autonome dell'UPB 2.3.10.6.2.84 «Sviluppo dell'occupabilità e dell'imprenditorialità femminile e degli strumenti di conciliazione tra vita familiare e vita professionale» è incrementato per un importo pari ad € 300.000,00. All'onere finanziario di € 300.000,00, per ciascuno degli anni 2005 e 2006 si provvede mediante riduzione, per pari importi, delle dotazioni finanziarie di competenza dell'UPB 5.0.2.0.2.187 «Azioni di comunicazione interna ed esterna» dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2004-2006.

2. Agli oneri derivanti dall'attività del comitato interdirezionale di cui all'articolo 6, comma 5, si provvede per l'esercizio finanziario 2004 e seguenti, con le risorse stanziata annualmente all'UPB 5.0.2.0.1.184 «Spese postali, telefoniche e altre spese generali».

3. Per la promozione dell'informazione, della comunicazione, della ricerca e della formazione, di cui all'articolo 7 e per le attività di monitoraggio e valutazione, di cui all'articolo 8, è

autorizzata la spesa di € 50.000,00 per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

4. Per le spese di parte corrente di cui al comma 3, la Giunta regionale è autorizzata per gli esercizi successivi al 2004, nei limiti delle quote annue determinate con legge di bilancio, a dar corso all'espletamento delle procedure e degli adempimenti previsti dagli interventi previsti da programmi pluriennali di spesa, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 34/78.

5. All'onere finanziario di € 50.000,00 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, di cui al comma 3, si provvede mediante riduzione, per pari importi, delle dotazioni finanziarie di competenza dell'UPB 5.0.2.0.2.187 «Azioni di comunicazione interna ed esterna» dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2004-2006.

6. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004/2006 a legislazione vigente sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

- Alla funzione obiettivo 5.0.2 «Risorse operative», spesa corrente, le dotazioni finanziarie di competenza dell'UPB 5.0.2.0.2.187 «Azioni di comunicazione interna ed esterna» sono ridotte di € 350.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2005 e 2006;
- Alla funzione obiettivo 2.3.10 «Crescita di competitività del sistema delle imprese», spesa corrente, le dotazioni finanziarie di competenza dell'UPB 2.3.10.6.2.84 «Sviluppo dell'occupabilità e dell'imprenditorialità femminile e degli strumenti di conciliazione tra vita familiare e vita professionale» sono incrementate di € 350.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2005 e 2006.